

## LIBERALISMO E TEORIA MORALE DEL DIRITTO\*

di Fabrizio Sciacca\*

Quando l'ingiustizia è così lontana da noi da non influenzare in alcun modo il nostro interesse, essa purtuttavia ci risulta sgradevole, poiché la consideriamo pregiudizievole per la società umana e dannosa per chiunque avvicini la persona che ne è colpevole.

David Hume

SOMMARIO: 1.– Introduzione. 2.– Una Costituzione liberale. 3.– Il giudizio morale: a) politica. 4.– b) filosofia. 5.– c) critica. 6.– Destituzione morale: due obiezioni. 7.– Prima obiezione. 8.– Seconda obiezione. 9.– *Enforcement* e *Self-respect*. 10.– Liberalismo e libertà. 11.– Moralità e regolarità.

1.– Il tema che tratterò in generale riguarda il rapporto tra liberalismo e teoria del diritto. L'argomento che analizzerò in particolare riguarda la questione «se lo Stato debba tutelare, e in che misura istituzionalizzare, la morale».

2.– La questione era già presente nella *Declaration universelle des droits de l'homme et du citoyen* del 1789. Innanzitutto, nella norma di organizzazione contenuta nell'art. 2, secondo cui il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. E, inoltre, in una serie di norme tecniche che definiscono in negativo le libertà individuali, determinando i *limiti* dello Stato nei confronti delle libertà di opinione e di religione (art. 10), di comunicazione e di pensiero (art. 11), di partecipazione alla vita politica (art. 6). Infine, la norma enunciativa dell'art. 4, che in sintesi delinea il concetto liberale di libertà, che consiste nel poter fare tutto quello che non nuoce ad altri; così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non

---

\* Copyright: Fabrizio Sciacca e il Mulino edizioni, Bologna (*Materiali per una storia della cultura giuridica*).

\* **Professore ordinario di Filosofia politica, Università di Catania.**

ha limiti se non quelli che assicurano ai membri della società il godimento di quegli stessi diritti<sup>1</sup>.

3.– Perché lo Stato dovrebbe tutelare alcuni comportamenti umani e altri punirli? E su quale base lo Stato può definire «morale» un comportamento e non un altro?

In relazione a questi due interrogativi, MacCormick propone l'ipotesi che la maggioranza dei cittadini o del potere legislativo di uno Stato esprima un giudizio di rimproverabilità morale nei confronti di otto comportamenti: 1/ assassinio; 2/ violenza; 3/ furto; 4/ aborto; 5/ pubblicazioni oscene; 6/ sodomia; 7/ fornicazione e adulterio; 8/ crudeltà verso animali<sup>2</sup>.

Nessuno ha mai discusso la punibilità dei primi tre comportamenti, che ontologicamente costituiscono un illecito; e anzi, dell'illecito sono forme archetipiche. Sugli altri cinque, invece, il problema rimane aperto. E può essere affrontato sotto due punti di vista: [a] a favore del principio della destituzione morale; [b] contro il principio della destituzione morale.

4.– Per il primo punto di vista, la disciplina della morale non è la disciplina della polizia, delle corti e delle prigioni: è *self-discipline*: autodisciplina, e dunque mai eterodiretta. Questa convinzione è alla radice del pensiero utilitarista di John Stuart Mill<sup>3</sup>. E anche di Herbert L.A. Hart<sup>4</sup>, che si pone lungo la corrente dell'utilitarismo classico del liberalismo giuridico.

Scriva Mill:

Proporzionalmente allo sviluppo della propria individualità ciascuno acquista maggior valore ai propri occhi, e quindi può avere maggior valore per gli altri. L'esistenza individuale è più piena, e quando le singole verità sono più vitali lo è anche la massa che compongono<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> A. Saitta, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Giuffrè, Milano 1975, pp. 1-85; D. Corradini, *Il processo costituzionale della Francia rivoluzionaria e il diritto privato*, in M.A. Cattaneo (a cura di), *Diritto e Stato nella filosofia della Rivoluzione Francese. Atti del Colloquio internazionale. Milano, 1-3 ottobre 1990*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 171-207.

<sup>2</sup> N. MacCormick, *Legal Right and Social Democracy. Essays in Legal and Political Philosophy*, Clarendon Press, Oxford 1982, p. 20.

<sup>3</sup> *Saggio sulla libertà* [1859], trad. di S. Magistretti, Il Saggiatore, Milano 1991; *L'utilitarismo* [1861], trad. di M. Baccianini e M. Saule, Sugarco, Milano 1991.

<sup>4</sup> *Il concetto di diritto* [1961], trad. di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino 1965, pp. 10-11; *Law, Liberty and Morality*, Oxford University Press, Oxford-New York 1963, pp. 50-55; inoltre, N. MacCormick, *Rights in Legislation*, in P.M.S. Hacker-J. Raz (Eds.), *Law, Morality and Society. Essays in Honour of H.L.A. Hart*, Clarendon Press, Oxford 1977, pp. 189-209.

<sup>5</sup> *Saggio sulla libertà*, cap. III, cit., p. 93.

E Hart:

Gran parte della filosofia morale è dedicata [...] al chiarimento del significato in cui la morale è qualcosa di esistente «là» per essere riconosciuto, non qualcosa creato da una scelta umana deliberata<sup>6</sup>.

5.– Mill risolve le istanze politiche della morale utilitaristica con un liberalismo individualistico che coincide col bene comune: allo Stato resta il compito di promuovere la parità assiologica intersoggettiva. È ovvio che qui l'intervento dello Stato non si realizza solo in un caso: nel caso di assoluta conformità tra il comportamento morale *standard* dell'individuo e la legge penale. Ma ciò è poco probabile, e, quel che è peggio, nessun effetto deterrente del comportamento coercitivo *qualifica* la libertà della scelta individuale. MacCormick osserva come il principio della destituzione morale sia solamente negativo: esso dice *come* il potere dello Stato non dovrebbe essere esercitato, rimanendo aperta la questione su *quali* siano i possibili campi per l'esercizio di tale potere<sup>7</sup>.

La risposta a tale questione è contenuta nell'enunciazione di Joel Feinberg<sup>8</sup> del principio del danno (*harm principle*): enunciazione che implicitamente riprende l'affermazione di Mill, secondo la quale l'unico fine per cui un potere coercitivo di una società potrebbe essere esercitato correttamente su un individuo è la prevenzione del danno verso altri<sup>9</sup>. E il principio di Mill può essere considerato secondo un duplice ordine di limiti: in negativo, come limite alla libertà individuale; in positivo, come limite alla neutralità dello Stato<sup>10</sup>.

Hart estende poi il concetto di *harm* sino ad includervi le offese alla sensibilità e al sentimento dell'individuo attraverso il *public display*, la messa in mostra del corpo a carattere esibizionistico<sup>11</sup>.

Certamente, secondo il principio della destituzione morale, azioni quali l'omicidio, la violenza e il furto rientrano nell'ambito dell'antigiuridicità riconosciuto dal diritto penale. Le altre azioni – aborto (se si ritenga il concepito una persona, o comunque dotato di una qualche soggettività giuridica), crudeltà verso gli animali (se si estenda a tutti gli esseri viventi il principio del danno), pubblicazioni e atti osceni (in caso di esibizionismo), sodomia e fornicazione (in caso di flagranza), adulterio

---

<sup>6</sup> *Il concetto di diritto*, cit., p. 206.

<sup>7</sup> *Legal Right and Social Democracy*, cap. II, cit., p. 25.

<sup>8</sup> *Social Philosophy*, Englewood Cliffs, New York 1973, pp. 25-26.

<sup>9</sup> *Sulla libertà*, cap. I, cit., pp.

<sup>10</sup> S. Mendus, *Toleration and the Limits of Liberalism*, cap. V, Macmillan, London 1989, p. 121.

<sup>11</sup> Hart, *Law, Liberty and Morality*, cit., pp. 44-47.

(qualora venga denunciato e vissuto come un' offesa) – dipendono tutti da scelte individuali<sup>12</sup>.

6.– Per i sostenitori del principio della destituzione morale, il potere dello Stato non dovrebbe mai essere adoperato per la promozione dei principi morali. Il problema che riguarda l'autorità dello Stato è non tanto il carattere immorale, quanto la pericolosità del comportamento dannoso, anche quando i valori morali disattesi da azioni riprovevoli siano valori archetipici riconosciuti in forme diverse da tutte le società umane.

Contro tale rilievo, MacCormick ha sollevato due obiezioni<sup>13</sup>. La prima riguarda il concetto di danno, la seconda la natura della sanzione.

7.– Il concetto di danno presuppone l'identificazione degli interessi individuali (gli interessi privati) con gli interessi dei cittadini<sup>14</sup>.

La critica è questa: per operare una connessione tra danno e principio del danno, è necessario determinare gli interessi che devono essere protetti. Nel rispetto delle persone intese come individui morali autonomi, occorre elaborare il contenuto di un valore morale fondamentale, presupponendo che il danno ha pur esso un contenuto morale. Per elaborare il contenuto di tale valore, sarebbe auspicabile un'interazione tra il diritto penale e gli altri rami del diritto. Il furto presuppone la proprietà, così come il diritto penale presuppone il diritto privato.

MacCormick osserva come la questione della giustizia nei sistemi di diritto privato sia centrale e rispecchi il grande conflitto ideologico del mondo contemporaneo<sup>15</sup>.

8.– L'atto del punire è necessariamente un atto *simbolico*, poiché esprime una seria disapprovazione per un fatto che qualifica colpevole la persona punita. C'è sempre un nesso inscindibile tra disapprovazione e punizione: Durkheim e Feinberg lo hanno dimostrato<sup>16</sup>. Il problema si pone in riferimento alla natura della punizione. Qui interessa la punizione istituzionale, la sanzione.

È utile richiamare Kelsen:

---

<sup>12</sup> *Legal Right and Social Democracy*, cap. II, cit., p. 20.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>14</sup> Lord P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, cap. VI, Oxford University Press, Oxford 1965, pp. 114-20.

<sup>15</sup> *Legal Right and Social Democracy*, cap. II, cit., p. 29.

<sup>16</sup> E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale* [1893], trad. di F. Airoldi Namer, Comunità, Milano 1971<sup>4</sup>; Feinberg, *Social Philosophy*, cit.

L'approvazione o la disapprovazione da parte di altri del comportamento di un individuo che osserva o viola la norma [...] sono le sanzioni specifiche di un ordinamento morale e una garanzia della sua efficacia. L'uomo infatti nel suo istinto di sopraffazione desidera esser apprezzato e non disprezzato dagli altri e si sforza di ottenere l'approvazione del suo comportamento ed evitare la sua disapprovazione. A questo riguardo il diritto si distingue dalla morale [...] per il fatto che le sue norme generali non statuiscono come sanzioni dovute l'approvazione o la disapprovazione bensì specifici atti coercitivi (privazione forzata della vita, della libertà, di beni economici o di altri beni) come reazione a un certo comportamento. Diritto e morale hanno in comune il fatto che entrambi sono ordinamenti normativi, cioè sistemi di norme che regolano il comportamento umano<sup>17</sup>.

La punizione imposta dallo Stato è un problema *complesso*, poiché lo Stato è pur sempre un ente artificiale. In questo senso si esprime Kelsen, secondo cui i fatti che impediscono di personificare lo Stato e di concepirlo come un singolo soggetto agente sono quelli prodotti entro sistemi coerentemente organizzati: cioè azioni coinvolgenti la maggior parte degli esseri umani che esercitano vari tipi di autorità e poteri secondo il diritto vigente<sup>18</sup>.

Questo schema è così illustrato da Kelsen:

La norma giuridica generale dice quindi: «se l'organo competente ad applicare il diritto — in particolare il tribunale — accerta che un soggetto si è comportato in un certo modo, ad esempio ha rubato, esso deve porre in essere una norma individuale statuyente che si dia luogo ad un atto coercitivo nei confronti di questo soggetto, ad esempio il carcere, cioè la privazione forzata della libertà»<sup>19</sup>.

Le intenzioni dello Stato si traducono nelle intenzioni razionali di atti interrelati da autorità ufficiali: razionali, poiché esse possono essere comprese entro uno schema di valori razionalmente coerente<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> *Teoria generale delle norme* [1979], cap. XIV, a cura di M.G. Losano, trad. di M. Torre, Einaudi, Torino 1985, p. 88.

<sup>18</sup> *L'illecito dello Stato* [1913], cap. I, a cura di A. Abignente, ESI, Napoli 1988, pp. 10-14.

<sup>19</sup> *Teoria generale delle norme*, cap. XIV, cit., p. 89.

<sup>20</sup> MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, cap. IX, Clarendon Press, Oxford 1978, pp. 229-58; Id., *The Artificial Reason and the Judgement of the Law*, in «Rechtstheorie», [Methodologie und Erkenntnistheorie der juristischen Argumentation. Beiträge des Internationalen Symposiums "Argumentation in Legal Science" vom 10. bis 12. Dezember 1979 in Helsinki]. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Aulis Aarnio/Ilkka Niiniluoto/Jyrki Uusitalo], Dunker & Humblot, Berlin 1979, Beiheft 2, pp. 229-58.

9.– Il principio del danno non è dunque l'argomento decisivo per confutare il principio della destituzione della morale: c'è un'altra e più forte ragione. In ordine all'obbligo della solidarietà sociale, il diritto penale dovrebbe essere connesso alla promozione dei valori morali. I poteri dello Stato dovrebbero essere esercitati per la promozione dei valori morali.

A questo proposito, MacCormick propone un principio alternativo: una limitata istituzione della morale. Il principio del *limited moral establishment* è un principio morale: si fonda sul rispetto dell'autonomia delle persone come persone morali. Ed è anche un principio liberale: l'autonomia non è concepita come un mero valore morale, ma come un pre-requisito della moralità stessa<sup>21</sup>. D'altra parte, la teoria di MacCormick contiene quelle di Smith e Hume.

I *duties of justice* di Smith implicano che «ogni sistema di legge positiva può essere considerato un tentativo più o meno imperfetto di realizzare un sistema di giurisprudenza naturale o di enumerare le particolari regole di giustizia. Giacché la violazione della giustizia è qualcosa che gli uomini non accetteranno mai gli uni dagli altri, il pubblico magistrato deve impiegare il potere della comunità [*commonwealth*] per imporre la pratica della virtù. Senza questa precauzione la società civile diverrebbe teatro di disordini e di spargimenti di sangue, e ognuno si vendicherebbe con le proprie mani ogni qualvolta immaginasse di esser stato offeso. Per evitare la confusione che seguirebbe se ogni uomo si facesse giustizia da sé, il magistrato, in tutti i governi che hanno acquisito qualche considerevole autorità, si impegna a fare giustizia a tutti, e promette di ascoltare ogni lagnanza e di riparare ogni torto»<sup>22</sup>.

I *duties of justice* di Hume implicano che alla radice delle valutazioni morali non c'è un'operazione della mente avente carattere razionale, ma un senso morale: le categorie vizio/virtù, bene/male, giusto/ingiusto vengono interpretate in base ad una fondamentale passione, la *simpatia*. Una passione che permette di giudicare le azioni umane e di cogliere in esse la virtù. Questo perché «l'utilità è inseparabile da tutte le altre virtù sociali»<sup>23</sup>. Allora, «lo scopo utile delle virtù sociali non ci muove in forza di qualche considerazione per il nostro interesse personale, ma ha un influsso molto più universale e ampio. Risulta che una tendenza al bene pubblico ed alla promozione della pace, dell'armonia e dell'ordine nella società, in connessione coi principi di

---

<sup>21</sup> MacCormick, *Legal Right and Social Democracy*, cap. II, cit., pp. 35-38.

<sup>22</sup> A. Smith, *Teoria dei sentimenti morali* [1759], pt. VII, sez. IV, 36, a cura di A. Zanini, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1991, pp. 468-69. Per il testo inglese, *The Theory of Moral Sentiments*, edited by D.D. Raphael and A. Macfie, Clarendon Press, Oxford 1976, p. 340.

<sup>23</sup> D. Hume, *Ricerca sui principi della morale* [1751], sez. V, trad. di M. Dal Pra, in *Opere filosofiche*, 4 voll., Laterza, Roma-Bari 1987, II, p. 244.

benevolenza che sono nella nostra natura, ci attira sempre dal lato delle virtù sociali»<sup>24</sup>.

Come Hume, e attraverso Hart, MacCormick propone una teoria dell'istituzione morale che offra un limitato *settlement* dei giudizi morali, e che elabori un concetto di giustizia intesa come virtù sociale, cioè fondata sull'equilibrio intersoggettivo degli interessi. Ne segue una teoria morale del diritto che riconosce allo Stato sia l'*enforcement*, la promozione dei valori morali, sia il dovere di tutelarli attraverso l'attività coercitiva, ma sempre attraverso l'osservanza: 1/ del principio morale del *self-respect*, del rispetto di ogni essere umano inteso come cittadino in quanto individuo (e non viceversa); 2/ del principio del danno, che in tanto è compatibile con una teoria morale del diritto in quanto di questa resti un principio regolativo.

10.- Il liberalismo giuridico classico affronta il problema del diritto in relazione a quello della morale sotto due prospettive: 1/ la soggettività; 2/ l'oggettività.

La prima prospettiva interessa più la filosofia del diritto; la seconda, la teoria generale delle norme.

Sotto il profilo della *soggettività*, il rapporto tra diritto e morale rileva come la capacità dell'individuo di autodeterminarsi in un contesto istituzionale, secondo un movimento che *dall'interno volge verso l'esterno*. In che modo questa autodeterminazione avvenga, e a quali condizioni, è un problema filosofico: sono in gioco le categorie di libertà e autorità. In relazione all'autorità, la libertà è da intendersi in senso forte; non *liberty*, ma *freedom*: quel valore fondamentale che in Hayek<sup>25</sup> è condizione di pensabilità di tutti i valori *possibili* in una società: valore non assoluto, ma *relato* accanto ad altri<sup>26</sup>.

La risoluzione del problema passa per due momenti: [a] le definizioni concettuali e [b] la composizione degli equilibri tra «libertà» e «autorità». Il primo momento è *paradigmatico*: determina la possibilità di *forme* di definizione, tanto per «libertà» quanto per «autorità». Il secondo momento è *sintagmatico*: determina, sulla base di una precisa opzione concettuale, *norme* di definizione, dirette verso *una* certa composizione degli equilibri<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> F.A. von Hayek, *The Constitution of Liberty*, Routledge and Kegan Paul, London 1960, p. 34.

<sup>26</sup> F. Sciacca, *L'immagine bifronte del diritto. «Nomos» e «Thesis» nella teoria di Hayek*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 22 (1992), 1, pp. 237-245, sp. p. 241.

<sup>27</sup> Riprendo l'opposizione di Hjelmlev «paradigmatico» vs. «sintagmatico» nel senso proposto da A.G. Conte, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, in *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Comunità, Milano 1983, pp. 21-39, sp. p. 27.

Solo dopo l'assunzione di questi momenti, è possibile considerare *quanto* il punto di vista della libertà possa essere *limitato* da quello dell'autorità: Hart e MacCormick sono molto chiari su questo punto.

Sotto il profilo dell'*oggettività*, il rapporto tra diritto e morale rileva come la capacità del contesto istituzionale di autodeterminare l'individuo, secondo un movimento che dall'*esterno volge verso l'interno*. È il problema della traduzione delle norme morali da generali a individuali: intendendo l'oggettività delle norme morali come teoria dell'agire intersoggettivo conforme a *regole*. Su questo punto, il liberalismo giuridico contemporaneo è altrettanto chiaro, ma d'una chiarezza che non brilla di luce propria, permanendo – soprattutto negli studiosi anglosassoni – l'eredità della lezione di Hume.

11.– La morale *contiene* regole. E spesso, il contenuto delle regole morali trova *forma* nelle regole giuridiche. Questo accade quando l'oggetto rappresentato dalla morale *coincide* con l'oggetto rappresentato dal diritto.

Così, nel caso di regole morali quali i divieti d'omicidio, violenza e furto, il momento dell'istituzionalizzazione non è costitutivo: coincide con quello del riconoscimento, attraverso il momento formale del diritto.

In questo caso, la morale è forte: non è il diritto a *costituirla*. È il diritto a *condizionarla*, iscrivendo paradigmi della moralità entro condizioni di regolarità:

Il diritto è dunque l'insieme delle condizioni per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi con l'arbitrio di un altro secondo una legge universale<sup>28</sup>.

Le regole morali sono *regole costitutive* del diritto; le regole giuridiche sono *regole regolative* della morale.

È possibile che il diritto istituzionalizzi la morale: ma solo limitandosi a quella parte della morale che è rappresentata dalle «leggi universali». E il diritto, quando istituzionalizza leggi universali, è un diritto *umano*, perché regola le azioni umane orientandole verso la coesistenza.

Ma non è altrettanto possibile che il diritto istituzionalizzi *tutta* la morale: tra regole morali e regole giuridiche può esserci implicazione, non identità. Il diritto, se *deve* sempre *riconoscere* la morale, non può sempre *condizionarla*.

Lo spazio della limitazione del diritto permette lo spazio della morale: dell'autodeterminazione dell'individuo già come persona, ancorché come soggetto giuridico.

---

<sup>28</sup> I. Kant, *La metafisica dei costumi* [1798], I, § B, trad. di G. Vidari, Laterza, Roma-Bari 1989<sup>2</sup>, p. 35.



Lo spazio della morale è quello della libertà: uno spazio *finito*, per la determinatezza della persona; ma con possibilità *infinite*, per l'indeterminatezza delle libertà.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- CONTE, AMEDEO G., *Regola costitutiva, condizione, antinomia*.  
In: *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*. Comunità, Milano 1983, pp. 21-39.
- CORRADINI, DOMENICO, *Il processo costituzionale della Francia rivoluzionaria e il diritto privato*.  
In: M.A. Cattaneo (a cura di), *Diritto e Stato nella filosofia della Rivoluzione Francese. Atti del Colloquio internazionale. Milano, 1-3 ottobre 1990*. Giuffrè, Milano 1992, pp. 171-207.
- DELUE, STEVEN M., *Political Obligation in a Liberal State*.  
State University of New York Press, Albany 1989.
- DEVLIN, PATRICK, *The Enforcement of Morals*.  
Oxford University Press, Oxford 1965.
- DIETZE, GOTTFRIED, *Liberalism Proper and Proper Liberalism*.  
Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1984.

- ELSTER, JON - ROEMER, JOHN E. (Eds.), *Interpersonal Comparisons of Well-Being*.  
Cambridge University Press, Cambridge (Ms.), 1991.
- FEINBERG, JOEL, *Social Philosophy*.  
Englewood Cliffs, New York 1973.
- FLATHMAN, RICHARD E., *Toward a Liberalism*.  
Cornell University Press, Ithaca and London 1989.
- HART, HERBERT L.A., *Il concetto di diritto* [1961].  
Trad. di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino 1965.
- HART, HERBERT L.A., *Law, Liberty and Morality*.  
Oxford University Press, Oxford-New York 1963.
- KELSEN, HANS, *L'illecito dello Stato* [1913].  
Trad. di A. Abignente, ESI, Napoli 1988.
- KELSEN, HANS, *Recht und Logik*.  
In: «Forum», 12 (1965), pp. 421-425 e pp. 495-500.
- KELSEN, HANS, *Teoria generale delle norme* [1979].  
A cura di M.G. Losano, trad. di M. Torre, Einaudi, Torino 1985.
- MACCORMICK, NEIL, *The Artificial Reason and the Judgement of the Law*.  
In: «Rechtstheorie», Beiheft 2, 1979, pp. 229-58.
- MACCORMICK, NEIL, *Legal Reasoning and Legal Theory*.  
Clarendon Press, Oxford 1978.
- MACCORMICK, NEIL, *Legal Obligation and the Imperative Fallacy*.  
In: A.W.B. Simpson (Ed.), *Oxford Essays on Jurisprudence*  
[Second Series], Clarendon Press, Oxford 1973, pp. 100-130.
- MACCORMICK, NEIL, *Law as Institutional Fact*.  
In: «Law Quarterly Review», 90 [1974], pp. 102-129.
- MACCORMICK, NEIL, *Legal Right and Social Democracy. Essays in Legal and Political Philosophy*.  
Clarendon Press, Oxford 1982.
- MACINTYRE, ALASDAIR CH., *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*  
[1985].  
Trad. di P. Capriolo, Feltrinelli, Milano 1988.

- MENDUS, SUSAN, *Toleration and the Limits of the Liberalism*.  
Macmillan, London 1989.
- OAKESHOTT, MICHAEL, *Rationalism in Politics and Other Essays*.  
Liberty Press, Indianapolis 1991.
- RAWLS, JOHN, *Two Concepts of Rules*.  
In: «The Philosophical Review», 64 (1955), pp. 3-32.
- RAWLS, JOHN, *Political Liberalism*.  
Columbia University Press, New York 1993.
- RAZ, JOSEPH, *The Morality of Freedom*.  
Clarendon Press, Oxford 1990.
- SAITTA, ARMANDO, *Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*. Giuffrè, Milano 1975.
- SCIACCA, FABRIZIO, *L'immagine bifronte del diritto. «Nomos» e «Thesis» nella teoria di Hayek*.  
In: «Materiali per una storia della cultura giuridica», 22:1 (1992), pp. 237-245.